



Fondazione Centro Studi
U.N.G.D.C.E.C.

Roma, 28 marzo 2012

**La mancata istituzione *ab origine* o ricostituzione del collegio
sindacale: possibili conseguenze sulla società e sugli atti societari**

CIRCOLARE N. 10



CIRCOLARE N. 10

Roma, 28 marzo 2012

SOMMARIO

- 1. Premessa: il controllo obbligatorio del collegio sindacale quale presidio agli interessi di soggetti eterogenei. La particolare patologia della mancata istituzione o ricostituzione..... 3**
- 2. Le conseguenze della mancata costituzione (*ab origine* o ricostituzione) del collegio sindacale in capo alla società..... 4**
- 3. Le conseguenze sugli atti deliberati dagli organi sociali..... 7**
- 4. Conclusioni..... 10**



1. Premessa: il controllo obbligatorio del collegio sindacale quale presidio agli interessi di soggetti eterogenei. La particolare patologia della mancata istituzione o ricostituzione.

Come noto, negli ultimi anni il Legislatore ha profondamente modificato la disciplina riguardante il collegio sindacale per le società di capitali, sotto diversi profili (costituzione, composizione, funzioni, diritti e doveri dei sindaci, etc.); per il presente, si sta inoltre profilando un ulteriore e significativo stravolgimento delle ipotesi in cui sarà obbligatorio o facoltativo un organo monocratico ovvero collegiale.

Appare pertanto opportuno esaminare la particolare ipotesi in cui, sebbene previsto dalla legge, l'organo sindacale non sia mai stato istituito o ancora non sia stato ricostituito, fermo restando che la disciplina è fortemente differenziata tra le S.p.A. e le S.r.l. (1).

Il dato comune di fondo è che trattasi di una fattispecie patologica idonea a produrre notevoli conseguenze sia sulle vicende della società sia sugli atti posti in essere dai vari organi sociali, in quanto coinvolge potenzialmente gli interessi non solo dell'ente (ed in particolare dei soci di minoranza, i quali astrattamente potrebbero non aver concorso all'omissione) ma soprattutto quelli di terzi, *in primis* i creditori; più latamente, va anche rilevato l'interesse generale dell'ordinamento ad un corretto e regolare funzionamento degli organismi societari.

Pertanto, in un momento di particolare difficoltà dell'economia, che si riverbera negativamente anche sul mondo delle imprese, è cresciuta l'esigenza di un controllo penetrante e serrato, da parte di un organo "terzo", sul rispetto della legge e dei principi di corretta amministrazione da parte delle stesse.

La presente Circolare intende quindi fornire alcune linee guida, anche al fine di facilitare per gli *stakeholders* e gli *shareholders* la comprensione di come codesta patologia potrebbe influenzare l'assetto dell'impresa e quindi i loro interessi.

¹ Ferme le ovvie differenze strutturali tra S.p.A. ed S.r.l., nella presente Circolare verrà comunque unitariamente trattata l'ipotesi della mancata istituzione del collegio sindacale, ben sapendo che nell'un caso (S.p.A.) esso deve in ogni caso essere nominato mentre nell'altro (S.r.l.) esso si istituisce in base al puntuale dettato dell'art. 2477 c.c. (peraltro novellato più volte, di recente).

In merito alle disposizioni normative rilevanti sul tema vale la pena di segnalare che, attraverso recenti integrazioni legislative relative alla Società a responsabilità limitata, gli aventi interessi possono ora richiedere la nomina giudiziaria dell'organo di controllo. Si precisa che tale aspetto non sarà oggetto di approfondimento nel presente documento.



2. Le conseguenze della mancata costituzione (*ab origine* o ricostituzione) del collegio sindacale in capo alla società.

Il primo aspetto da evidenziare riguarda l'assenza di una disposizione che esplicitamente sanzioni la mancata istituzione dell'organo di controllo ⁽²⁾; tuttavia, attraverso un'attenta analisi di tipo sistematico appare possibile rintracciare nell'ordinamento le conseguenze derivanti da siffatta violazione.

In particolare, esse devono distinguersi tra quelle che riguardano la costituzione ed il funzionamento della società, e quelle che ricadono sugli atti posti in essere dagli organi sociali.

Con riferimento alle conseguenze in capo alla società, va anzitutto osservato che la mancata istituzione dell'organo di controllo è un vizio che si manifesta sempre al momento della costituzione della società, nel caso di società per azioni, mentre nel caso delle società a responsabilità limitata può perfezionarsi anche successivamente, laddove la causa che determina l'obbligo di nomina intercorra per sopravvenute operazioni o vicende societarie (in sostanza, non sia una di quelle espressamente enunciate dal novellato art. 2477 quali cause di nomina *ab origine* dell'organo collegiale o monocratico).

Concentrandoci dapprima sulla violazione commessa al momento della costituzione – fermo restando che attraverso il dettato dell'art. 2328 (n. 11) l'atto costitutivo deve contenere la nomina dei sindaci, per cui il notaio dovrebbe rifiutarsi di ricevere l'atto che non recasse suddetta indicazione ⁽³⁾ – si potrebbe ipotizzare che essa comporti la nullità della società.

² In questi termini, cfr. *ex multis* V. SALAFIA, *Sub art. 2477*, in *Codice commentato delle società* (a cura di G. BONFANTE - D. CORAPI - L. DE ANGELIS - V. NAPOLEONI - R. RORDORF - V. SALAFIA), Milano, 2011, p. 1682 e ss.; A. RIGHINI, *Violazione dell'obbligo di istituzione del collegio sindacale nelle società di capitali. Conseguenze ed effetti*, in *Riv. Dott. Comm.*, 2010, p. 115 e ss..

³ Nel senso qui accolto, si esprime univocamente autorevole dottrina (pur a fronte dei differenti testi legislativi succedutisi nel corso del tempo): con riferimento alle S.p.A., cfr. G.U. TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, in *Il codice civile. Commentario* (diretto da P. Schlesinger), Milano, 1992, p. 52 e 53; G. DOMENICHINI, *Il collegio sindacale nelle società per azioni*, in *Trattato di diritto privato (diretto da P. Rescigno) volume XVI. Tomo 2*, 1985, p. 548 ed in particolare nota 2; G. CAVALLI, *I sindaci*, in *Trattato delle società per azioni* (diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale) volume V, 1988, p. 6 e ss. ed in particolare nota 11; L. BENATTI, *Del collegio sindacale*, in A. MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società. Commento sistematico al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 aggiornato al D. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310*, Padova, 2005, p. 930 e 931; L. BENATTI, *Sub art. 2400*, in A. MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve al diritto delle società*, Padova, 2011, p. 704 e 705; A. PERRONE, *Sub art. 2400*, in G. CIAN - A. TRABUCCHI, *Commentario breve al Codice Civile*, Padova, 2011, p. 2872.



Tale impostazione, tuttavia, non appare particolarmente persuasiva dal momento che, innanzitutto, non trova conforto sul piano positivo. Infatti, l'art. 2332, c.c., dispone esplicitamente che "la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi", vale a dire: a) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico; b) illiceità dell'oggetto sociale; c) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardo denominazione sociale, conferimenti, ammontare del capitale sociale, oggetto sociale.

Come rilevato in dottrina, in ragione della sua costruzione essa è una norma a fattispecie esclusiva e dunque insuscettibile di una estensione a casi anche latamente assimilabili a quelli espressamente tipizzati (4).

Va peraltro evidenziato che, anche dal punto di vista logico, la "sanzione" della nullità, in quanto conseguenza di estrema serietà, sembra ragionevolmente applicabile solo a quelle fattispecie tipizzate che appaiono particolarmente gravi (a causa dei loro effetti negativi verso l'ordinamento o a causa della essenzialità della loro previsione in sede di costituzione). Pertanto, l'ipotesi di nullità non si rivela soddisfacente.

In ogni caso, laddove l'omissione fosse prolungata nel tempo e non fosse sanata in tempi ragionevoli (quantomeno fino all'approvazione del primo bilancio d'esercizio), ciò paleserebbe l'impossibilità dell'organo assembleare di procedere con la apposita delibera di nomina; pertanto, potrebbe essere integrata la causa di scioglimento della società espressamente prevista dall'art. 2484, comma primo, lettera c), c.c. (specificamente, quella della "impossibilità di funzionamento dell'assemblea") (5).

Insomma, a rigore il notaio dovrebbe eccepire la mancanza della nomina nell'atto costitutivo, ma se ciò non dovesse accadere, non si verificherebbe una ipotesi di nullità dell'atto costitutivo potendo essere emendata la mancanza anche successivamente alla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, tramite apposita e pronta nomina assembleare.

Le stesse considerazioni sembrano replicabili anche nel caso delle S.r.l. ove lo Statuto contempli l'organo di controllo o siano integrati i presupposti dell'art. 2477, c.c..

⁴ In questa direzione ermeneutica, si vedano ad esempio L. BENATTI, *Sub art. 2400*, cit., 705; L. RIGHINI, *Op. cit.*, p. 116 e ss. e nota 8.

⁵ Sulla possibilità di una temporalmente limitata assenza del collegio sindacale e sulla messa in liquidazione quale conseguenza a fronte della prolungata mancata istituzione *ab origine* dell'organo (peraltro applicabile anche al caso della mancata istituzione dopo che la società è già stata costituita), si veda in maniera concorde la miglior dottrina: N. ABRIANI, *Sulle conseguenze della omessa istituzione del collegio sindacale nella società a responsabilità limitata*, in *Rivista di Diritto dell'impresa*, 2007, p. 599 e ss. e specialmente 603; G. U. TEDESCHI, *I sindaci*, cit., p. 3 e ss.; G. DOMENICHINI, *Il collegio sindacale nelle società per azioni*, cit., p. 557 e ss. ed in particolare nota 65; V. SALAFIA, *Sub. art. 2477*, cit., p. 1683; L. BENATTI, *Del collegio sindacale*, cit. p. 931; A. RIGHINI, *Op. cit.*, p. 124 e ss..



Pertanto, il rimedio, l' "antidoto" già previsto nel *corpus* legislativo contro la prolungata mancata istituzione (o ricostituzione) del collegio appare essere quello della messa in liquidazione, i cui effetti si producono a partire dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione da parte degli amministratori con cui si accerta la causa.

In tal senso, sembra autorevolmente orientato anche il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, documento 15.04.2009 ("la disciplina della nomina obbligatoria del collegio sindacale nelle s.r.l. alla luce del nuovo disposto dell'art. 2435-bis c.c."), secondo cui, par. 4: *"Infine, un quesito particolarmente delicato è rappresentato dall'ipotesi in cui, nonostante il superamento dei limiti quantitativi previsti dalla legge, l'assemblea dei soci non provveda – per incapacità della stessa o per non reperibilità dei sindaci disposti ad accettare l'incarico – a nominare il collegio sindacale. Considerato che l'ordinamento societario non prevede per questa fattispecie alcuna specifica sanzione e in applicazione dei principi generali del diritto societario, sembra corretto ritenere che la prolungata omissione dell'assemblea nel nominare il collegio sindacale (obbligatorio) dia luogo ad una causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484, n. 3, c.c. (scioglimento «per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea»)»*.

Nello stesso senso sembra tendere anche la Massima I.D. 3 della Commissione Societaria Notariato Triveneto, che sempre con riferimento alle S.r.l. enuncia che *"qualora l'organo di controllo diventi incompleto e non sia possibile ricostituirlo integralmente, per incapacità dell'assemblea o per non reperibilità di sindaci disposti ad accettare l'incarico, la società si scioglie"*.

Se da un punto di vista teorico la soluzione appare piana, dal punto di vista concreto essa è più problematica in quanto è probabile che – soprattutto nelle società di più modeste dimensioni – vi sia la comune volontà dei vari organi sociali nel non costituire l'organo.

In tal caso, gli amministratori si espongono a significative responsabilità in quanto, oltre ad essere responsabili "per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi" derivanti dall'omesso o ritardato accertamento della causa di scioglimento, gli stessi subiscono una notevole limitazione al loro potere gestionale; esso sarà infatti limitato "ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale", con la

Per un (seppur risalente) ma penetrante inquadramento della questione nei termini di inattività assembleare vs. impossibilità di funzionamento, cfr. P. GUERRA, *Società per azioni senza sindaci?*, in *Riv. Soc.*, 1965, p. 1146 e 1147, e più recentemente M. CENTONZE, *Problemi in tema di collegio sindacale obbligatorio nelle s.r.l.*, in *Riv. dir. soc.*, 2009, p. 251 e ss..



conseguenza che laddove la prosecuzione dell'ordinaria gestione arrechi un danno ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, gli amministratori saranno personalmente e solidalmente responsabili di codesto danno (6); fermo restando che, come già detto, sovente nelle "piccole S.r.l." compagine partecipativa ed amministrativa possono sovrapporsi, per cui sarà improbabile che siano gli stessi ad attivare eventuali azioni nei confronti degli amministratori (7).

Si tratta, ad evidenza, di un aspetto di notevole significato, ove si considerino le molteplici pronunce giurisprudenziali che hanno avuto modo di delineare l'ampia responsabilità conseguente all'effettuazione delle c.d. "nuove operazioni".

In conclusione, quindi, i principali profili di problematicità sembrano coinvolgere la figura degli amministratori, e ciò è ben spiegabile con il ruolo propulsivo che dovrebbe assumere tale organo nel porre rimedio alla omissione *de qua*, anzitutto con la convocazione dell'assemblea.

La fattispecie in esame appare peraltro idonea ad integrare quelle "gravi irregolarità" che rendono attivabile il particolare meccanismo di cui all'art. 2409 c.c.; anche in questo caso, tuttavia, la concreta azionabilità dello strumento non sembra immediata in ragione dei soggetti legittimati a procedere con la denuncia al tribunale e delle "caratteristiche strutturali" tipiche delle società di capitali italiane (*id est*, le dimensioni e la frequente commistione tra compagine societaria ed organo amministrativo).

3. Le conseguenze sugli atti deliberati dagli organi sociali.

Il secondo profilo meritevole di indagine attiene alla sorte degli atti posti in essere dagli organi sociali (assemblea, consiglio di amministrazione) in assenza del collegio sindacale

⁶ Sul punto – seppur in tema di *prorogatio* – D. IORIO, *La rinuncia dei sindaci: tra applicabilità della prorogatio e limiti temporali di responsabilità*, in *Notariato*, 2012, p. 33 e ss...

⁷ In effetti soci di minoranza "non allineati" al comportamento omissivo degli amministratori potrebbero contrastare efficacemente tale violazione. Gli stessi, infatti, se costituiscono una minoranza qualificata, potrebbero sollecitare la nomina dei sindaci tramite richiesta di convocazione dell'assemblea (art. 2479 c.c.), oppure singolarmente potrebbero proporre istanza al tribunale per l'accertamento della causa di scioglimento o esercitare l'azione di responsabilità o, infine, richiedere la revoca giudiziaria degli amministratori (per una completa disamina di tali aspetti si veda N. ABRIANI, *Sulle conseguenze della omessa istituzione*, cit., p. 605 e ss).



tuttavia obbligatorio per legge ⁽⁸⁾; anche in questo caso, appare opportuno procedere in un'ottica di ricostruzione sistematica.

In tale prospettiva, può essere validamente recuperato il principio giuridico sancito da una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 11554/2008) ⁽⁹⁾. Tale pronuncia verteva sulle conseguenze per gli atti di un collegio sindacale *ab origine* costituito con un membro incompatibile (in quanto non indipendente); secondo il Supremo Collegio, codesto vizio comporterebbe la decadenza automatica del sindaco stesso e in ultima istanza una illegittima costituzione dell'organo di controllo poiché impossibilitato ad operare correttamente con il numero minimo dei membri prescritti dalla legge.

Conseguentemente, dall'illegittima costituzione dell'organo sarebbero travolti tutti gli atti compiuti dallo stesso, ed anche quegli atti perfezionati da altri organi sociali che siano confluenti in un medesimo procedimento che ha coinvolto il collegio o comunque quegli atti collegati da un nesso di consequenzialità necessaria sul piano giuridico.

Insomma, sarebbero inficiati tutti gli atti societari che implicano un ruolo attivo del collegio sindacale nella catena procedimentale di formazione della delibera dell'altro organo (consistente, ad esempio, nella necessità del parere del collegio stesso).

Il caso più macroscopico è senz'altro quello dell'approvazione del bilancio d'esercizio: la relazione dei sindaci ne costituisce indiscutibilmente un momento essenziale del procedimento formativo della delibera assembleare.

Tanto premesso, si può ragionevolmente estendere il principio giuridico appena estrinsecato anche al caso della mancata istituzione del collegio sindacale: qui, ovviamente, non si tratterà di valutare la legittimità degli atti posti in essere dal collegio, ma solo degli atti degli altri organi che in qualche modo siano legati all'attività dell'organo di controllo; con la conseguenza che, laddove se ne ravvisasse la connessione funzionale, si dovrà concludere per la illegittimità dell'atto.

Dovendosi peraltro individuare in quale categoria ricondurre la violazione, appare plausibile ipotizzarne l'annullabilità e non già la nullità; invero quest'ultima, per quanto riguarda le

⁸ Su questo specifico punto, si vedano N. ABRIANI, *Sulle conseguenze della omessa istituzione*, cit., p. 605 e ss.; M. CENTONZE, *Op. cit.*, p. 247 e ss..

⁹ Sulla quale cfr. anche T. PASTORI, *Decadenza del sindaco ed illegittimità della deliberazione del collegio sindacale*, in *Giur. comm.*, 2009, II, p. 1113 e ss.; L. DE ANGELIS, *Gli effetti della decadenza del sindaco ineleggibile sugli atti posti in essere dalla società*, in *Fisco*, 2008, II, p. 4793 e ss..



decisioni assembleari, è ristretta a specifici casi tassativamente enucleati negli artt. 2379 e ss. c.c.; pertanto, varranno le peculiarità dell'annullabilità dettate dall'art. 2377 c.c., per cui in ragione dei soggetti legittimati e della tempistica si pongono rilevanti problemi sull'effettiva tutela per le parti concretamente danneggiate dagli atti illegittimamente compiuti.

Infatti, come nel caso della messa in liquidazione della società, anche in questo caso appare concreto il rischio di un'inerzia generale degli organi astrattamente legittimati a far valere la annullabilità, in quanto di fatto compartecipi della violazione.

Va peraltro segnalato che l'impostazione qui illustrata trova un significativo ed autorevole conforto nella recente Massima I.D. 10 della Commissione Societaria Notariato Triveneto, stando alla quale: *"Nell'ipotesi in cui una s.r.l. sia priva del collegio sindacale obbligatorio successivamente al termine concesso dall'art. 2477, comma 6, c.c. per procedere alla sua istituzione, non sarà possibile adottare con piena efficacia quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo (si pensi ad una approvazione del bilancio in assenza della relazione dei sindaci o a una riduzione di capitale per perdite in assenza delle osservazioni dei medesimi). Quanto sopra vale indipendentemente dalla causa della mancata od omessa nomina: impossibilità di funzionamento dell'assemblea; volontà in tal senso dei soci, eventualmente in concorso con gli amministratori; mancata attivazione del procedimento di nomina giudiziale; irreperibilità di sindaci disposti ad accettare l'incarico; altro"*.

Sulla materia trattata risultano, infine, rilevanti le novità normative introdotte dal D.l. n. 5/2012, il quale, segnatamente all'art. 35, ha significativamente novellato la disciplina del collegio sindacale per quanto riguarda S.p.A. ed S.r.l. In particolare, nel caso delle S.r.l. sembra *prima facie* esservi una sorta di alternatività (su base opzionale statutaria) tra un organo di controllo (tendenzialmente monocratico) ed un revisore. Tuttavia, solo nel primo caso si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le S.p.A. e sono quindi previste specifiche garanzie sul corretto andamento e sulla regolare organizzazione della società (si pensi alla possibilità di impugnare le decisioni dei soci, alla denuncia al tribunale da parte dei sindaci, etc. ⁽¹⁰⁾).

¹⁰ Su questi profili, si vedano per tutti N. ABRIANI, *Collegio sindacale e sindaco unico nella s.r.l. dopo la Legge di stabilità*, in *Società*, 2011, p. 1425, il quale opera una ricostruzione delle diverse interpretazioni scaturenti dalle (ambigue) modifiche normative; cfr., inoltre. V. SALAFIA, *Legge di Stabilità: le modifiche all'organizzazione delle*



La *ratio* della nuova norma non è di immediata lettura; in particolare, non soddisfacente appare il richiamo all'esigenza di ridurre i costi di "compliance" a carico delle aziende. E' evidente, peraltro, che il corretto ed efficace funzionamento del sistema di controllo è a diretto beneficio dei terzi (si pensi ai creditori, al fisco, ai dipendenti, ai soci di minoranza), e pare difficilmente revocabile in dubbio che proprio le società che tenderanno ad adottare comportamenti maggiormente "aggressivi" saranno portate a scegliere, ove l'organo di controllo venga istituito, forme statutarie che limitino le attività di controllo alla mera verifica della contabilità e del bilancio.

Il tema meriterebbe una apposita analisi, che esula dall'oggetto del presente documento; pertanto, in questa sede si deve solo evidenziare che la mancata istituzione dell'organo di controllo della società a responsabilità limitata, in presenza di clausole statutarie che prevedano la sola figura del revisore, potrà rendere invalide unicamente le delibere di approvazione di bilancio, atteso che solo in tale circostanza risulta necessario il parere del revisore (a meno di una lettura dell'art. 2482 bis, c.c. volta a valorizzare il ruolo del revisore nel procedimento di riduzione del capitale *de quo*).

Non solo: poiché solo i sindaci nelle S.r.l. sono ormai legittimati a presentare la denuncia di gravi irregolarità al tribunale ⁽¹¹⁾, la nomina del revisore di fatto non esporrebbe a controlli i soci di controllo e gli amministratori.

4. Conclusioni.

In breve sintesi, le conseguenze della mancata istituzione dell'organo di controllo e della prolungata violazione in tal senso constano nello stato di scioglimento della società, con la configurazione: a) di una conseguente responsabilità degli amministratori del tutto analoga a quella che si verifica in altre ipotesi di mancata attivazione dello scioglimento (si veda il caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale cui non sia seguita la ricostituzione ovvero la trasformazione della società), nonché b) della invalidità degli atti

società di capitali - Il Commento, ibidem, p. 1421 e ss.; L. DE ANGELIS, *Controlli nelle Srl tra tante incognite*, in *Il Sole 24 Ore*, 20 febbraio 2012.

¹¹ Peraltro, in giurisprudenza si è aperto un ampio dibattito sulla possibile applicazione dell'art. 2409 alla società a responsabilità limitata; in senso difforme si veda Corte di Cassazione, 13 gennaio 2010, n. 403, a favore dell'ammissibilità, invece, molte pronunce delle corti di merito, tra cui, autorevole e successiva all'intervento della Suprema Corte, Tribunale di Milano, decreto del 26 marzo 2010.



implicanti un nesso funzionale con eventuali atti dei sindaci (tra i quali si ricorda: approvazione del bilancio, riduzione del capitale di oltre un terzo, capitalizzazione dell'avviamento, determinazione del valore delle azioni in caso di recesso, etc.).

Nondimeno, un'omissione prolungata di istituzione o ricostituzione del collegio sembra integrare una "grave irregolarità" denunciabile ai sensi dell'art. 2409 c.c., anche se in concreto non appare facilmente azionabile tale strumento in una siffatta fattispecie.

Tali conclusioni sembrano soddisfacenti in quanto contemperano dall'un lato le esigenze di tutela dei vari *stakeholders* ed in particolare dei creditori, dall'altro i principi di conservazione degli atti societari e di certezza delle fattispecie giuridiche, volti a non paralizzare l'attività societaria.

Relatori del documento:

dott. Renato Bogoni

dott. Emanuele Artuso